

PRODOTTI TESSILI - REGOLAMENTO (UE) 2015/936 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 giugno 2015 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili che rientrano nell'ambito della sezione XI della parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e degli altri prodotti tessili elencati nell'allegato I del presente regolamento, originari di paesi terzi e non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni, né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, i prodotti tessili della sezione XI della parte 2 della nomenclatura combinata riportati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono suddivisi nelle categorie di cui all'allegato I, sezione A, del presente regolamento, ad eccezione dei prodotti coperti dai codici della nomenclatura combinata (codici NC) elencati nell'allegato I, sezione B, del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, la nozione di «prodotti originari» e le modalità di controllo dell'origine di tali prodotti sono quelle definite dalle disposizioni dell'Unione vigenti in materia.

Articolo 2

L'importazione nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 originari di paesi terzi diversi da quelli elencati nell'allegato II è libera e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III e quelle che sono state o possono essere adottate a norma di regimi specifici all'importazione, per la durata di questi ultimi.

Articolo 3

1. Le importazioni nell'Unione dei prodotti tessili elencati nell'allegato III e originari dei paesi ivi indicati sono soggette ai limiti quantitativi annuali fissati in tale allegato.
2. L'immissione in libera pratica nell'Unione delle importazioni soggette ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente alla procedura stabilita dal presente regolamento. Le importazioni autorizzate a norma del presente paragrafo vengono imputate ai limiti quantitativi fissati per l'anno di calendario corrispondente.
3. L'importazione nell'Unione di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato IV, originari dei paesi terzi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale stabilito dalla Commissione. Qualsiasi limite quantitativo è basato sui dati relativi ai precedenti flussi commerciali o, qualora non disponibili, su stime di tali flussi commerciali debitamente giustificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare gli allegati pertinenti del presente regolamento, riguardo alla fissazione di tali limiti quantitativi annuali.
4. L'importazione nell'Unione di prodotti tessili, fatta eccezione per quelli contemplati dai paragrafi 1 e 3 e per quelli originari dei paesi indicati nell'allegato II, è libera, fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III o a norma di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata.

Articolo 4

1. Fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III o a norma di regimi specifici in materia di importazioni, le reimportazioni nell'Unione di prodotti tessili previa trasformazione in paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II non è soggetta a limiti quantitativi.
2. In deroga al paragrafo 1, le reimportazioni nell'Unione dei prodotti tessili elencati all'allegato V previa trasformazione nei paesi terzi elencati in tale allegato è effettuata solo in conformità delle norme sul perfezionamento economico passivo in vigore nell'Unione ed entro i limiti fissati all'allegato V.

Articolo 5

1. Il comitato di cui all'articolo 30 può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 riguardo alle misure necessarie all'adeguamento degli allegati da III a VI ove si rilevino problemi relativi allo loro effettiva applicazione.

CAPO II

PROCEDURA DELL'UNIONE D'INFORMAZIONE E DI INCHIESTA

Articolo 6

1. Per i prodotti tessili elencati all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi totali importati durante il mese in questione suddividendoli per paese di origine e per codice e unità NC includendo, all'occorrenza, le unità supplementari del codice NC. Le importazioni vengono ripartite secondo le procedure statistiche in vigore.
2. Onde consentire di controllare l'andamento del mercato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle esportazioni dell'anno precedente. I dati statistici relativi alla produzione e al consumo di ogni prodotto sono trasmessi alla Commissione secondo accordi che saranno determinati in un momento successivo, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.
3. Ove lo richiedano la natura dei prodotti o circostanze particolari, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può modificare i termini fissati per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.
4. Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri i necessari dati statistici ed economici sulle importazioni.

Articolo 7

1. Qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, la Commissione la avvia. La Commissione informa gli Stati membri una volta che abbia stabilito che sussiste la necessità di avviare tale inchiesta.
 2. Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, nonché associazioni e organizzazioni commerciali.
- La Commissione è coadiuvata nel predetto compito da agenti dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che detto Stato ne abbia espresso il desiderio.
3. Su richiesta della Commissione e secondo procedure da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta.
 4. La Commissione può sentire le persone fisiche e giuridiche interessate. Tali soggetti devono essere sentiti qualora lo abbiano richiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dimostrando che sussiste l'effettiva possibilità che il risultato dell'inchiesta li riguardi e che esistono motivi particolari per essere sentiti oralmente.
 5. Ove le informazioni richieste dalla Commissione non vengano fornite entro un termine ragionevole od ove l'inchiesta sia ostacolata in maniera significativa, è possibile elaborare conclusioni in base ai dati disponibili.
 6. Ove l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro ed essa ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, all'esito delle consultazioni essa informa lo Stato membro della sua decisione.

Articolo 8

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 30 una relazione sui risultati della stessa.

2. Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia da parte dell'Unione, essa decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, di chiudere l'inchiesta riportandone le principali conclusioni.

3. Se la Commissione ritiene che una misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione sia necessaria, essa adotta le decisioni necessarie previste al capo III.

Articolo 9

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. La Commissione, i suoi agenti, gli Stati membri, e i loro agenti, non rivelano le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata, salvo specifica autorizzazione del soggetto che le ha fornite.

Ogni richiesta di trattamento riservato di informazioni deve indicare i motivi per cui esse sono riservate.

Tuttavia, ove una richiesta di trattamento riservato non sia giustificata e colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

3. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze molto sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non impediscono che le autorità dell'Unione facciano riferimento alle informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, tengono conto dell'esigenza legittima delle persone fisiche e giuridiche interessate a che i loro segreti commerciali non vengano divulgati.

Articolo 10

1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che derivano da tali importazioni per i produttori dell'Unione, si basa principalmente sui fattori seguenti:

a) il volume delle importazioni, in particolare ove siano aumentate in misura considerevole in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nell'Unione;

b) i prezzi delle importazioni, in particolare qualora si sia verificato un significativo deprezzamento rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione;

c) l'impatto che ne deriva per i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

— la produzione,

— lo sfruttamento del potenziale,

— le scorte,

— le vendite,

— la quota di mercato,

— i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

— gli utili,

— il rendimento dei capitali,

— i flussi di liquidità,

— l'occupazione.

2. Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi terzi di cui all'allegato II.

3. Quando viene adottata una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

- a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso l'Unione;
- b) la capacità di esportazione del paese di origine o la capacità di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate all'Unione.

CAPO III

MISURE DI VIGILANZA E DI SALVAGUARDIA

Articolo 11

1. Ove le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II minaccino di arrecare pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può:

- a) decidere di introdurre una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2;
- b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

2. Ove le importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi elencati all'allegato II e liberalizzati a livello dell'Unione minaccino di arrecare un pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure ove lo richiedano gli interessi economici dell'Unione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può:

- a) decidere di instaurare una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2;
- b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

3. Di norma, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno un periodo di validità limitato.

Articolo 12

1. Ove le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II avvengano in quantitativi talmente maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da arrecare, o minacciare concretamente di arrecare, un grave pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime in materia di importazioni per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

2. Ove prodotti tessili originari dei paesi terzi elencati all'allegato II e liberalizzati a livello dell'Unione siano importati in quantitativi maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da minacciare di arrecare un pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure ove lo richiedano gli interessi economici dell'Unione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per quanto riguarda le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.

4. Le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle misure stesse.

Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, a condizione che non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma del presente articolo e dell'articolo 11, alla presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.

Conformemente all'articolo 16, le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 possono essere limitate ad una o più regioni dell'Unione.

Articolo 13

In casi di emergenza, quando l'assenza di misure causerebbe danni irreparabili all'industria dell'Unione e ove la Commissione accerti, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e ritenga opportuno assoggettare una determinata categoria di prodotti di cui all'allegato I, non soggetta a restrizioni quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza ex ante o ex post, e sussistano pertanto imperativi motivi d'urgenza, agli atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, si applica la procedura di cui all'articolo 32 al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.

Articolo 14

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza preventiva dell'Unione o a misure di salvaguardia è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza.

Nel caso di misure di vigilanza preventiva dell'Unione, il documento di vigilanza è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di una domanda presentata da un qualsiasi importatore dell'Unione alla competente autorità nazionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, per una qualsiasi quantità richiesta. Si considera che tale dichiarazione sia ricevuta dalla competente autorità nazionale entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione, salvo che non sia dimostrato il contrario. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme all'esemplare che figura all'allegato VI. L'articolo 21 si applica *mutatis mutandis*.

Nel caso delle misure di salvaguardia, il documento di vigilanza è rilasciato conformemente alle disposizioni del capo IV.

2. All'atto della decisione che instaura le misure di vigilanza o di salvaguardia, possono essere richieste informazioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 1.

3. Il documento di vigilanza è valido in tutto il territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso stabilite, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato, fatte salve tuttavia le misure adottate in virtù dell'articolo 16 del presente regolamento.

4. In ogni caso, il documento di vigilanza non è utilizzato oltre la scadenza del periodo determinato in concomitanza e secondo la stessa procedura dell'instaurazione della vigilanza o delle misure di salvaguardia, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.

5. Ove una decisione adottata a norma dell'appropriata procedura di cui all'articolo 30 lo preveda, l'origine dei prodotti oggetto di vigilanza dell'Unione o di misure di salvaguardia deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo fa salve le altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

6. Ove il prodotto sottoposto a vigilanza preventiva dell'Unione sia oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione all'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento di vigilanza.

Articolo 15

Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora sia probabile il verificarsi della situazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

- ridurre il termine di utilizzazione dei documenti di vigilanza eventualmente richiesti per le misure di vigilanza;
- subordinare il rilascio del documento di vigilanza a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione preliminari di cui agli articoli 6 e 8.

Articolo 16

Qualora, in base agli elementi di valutazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, risulti che in una o più regioni dell'Unione sussistono le condizioni previste per l'adozione delle misure di vigilanza o di salvaguardia, dopo aver esaminato le soluzioni alternative la Commissione può autorizzare, in via eccezionale, l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a tale livello, siano più appropriate di misure applicabili in tutta l'Unione.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e, per quanto possibile, non devono perturbare il funzionamento del mercato interno.

Esse sono adottate secondo l'appropriata procedura applicabile alle misure adottate a norma degli articoli 10, 11 e 12.

CAPO IV

GESTIONE DELLE RESTRIZIONI DELL'UNIONE ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 17

1. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione da esse ricevute.
2. La Commissione notifica la sua conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio del «chi arriva primo ha la precedenza»).
3. Se vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischino di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, può dividere i limiti in frazioni o fissare quantitativi massimi per ciascuna ripartizione. Conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, la Commissione può riservare una porzione di un particolare limite quantitativo per le richieste corredate di elementi di prova relativi all'andamento di precedenti importazioni.
4. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione.
5. Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo globale dell'Unione.
6. La Commissione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo.

Articolo 18

1. Qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, può presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, seconda frase, le domande degli importatori sono corredate, all'occorrenza, di documenti comprovanti le precedenti importazioni per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo interessato.

Articolo 19

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni all'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione della Commissione o entro il termine stabilito dalla Commissione.

Tali autorità informano la Commissione del rilascio delle autorizzazioni d'importazione entro dieci giorni lavorativi dal loro rilascio.

Articolo 20

Se necessario e conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, il rilascio delle autorizzazioni all'importazione può essere subordinato al deposito di una cauzione.

Articolo 21

1. Fatte salve le misure adottate in virtù dell'articolo 16, le autorizzazioni all'importazione consentono di importare prodotti oggetto dei limiti quantitativi e sono valide nell'intero territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso previste, indipendentemente dal luogo d'importazione indicato dall'importatore nella domanda.

Qualora l'Unione introduca limiti temporanei per una o più regioni a norma dell'articolo 16, tali limiti non precludono l'importazione nella regione o nelle regioni in questione di prodotti spediti anteriormente alla loro introduzione.

2. La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di sei mesi e può essere modificata, se necessario, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

3. Le autorizzazioni all'importazione sono richieste compilando formulari conformi a un modello, le cui caratteristiche sono stabilite conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione dei documenti per via elettronica. Tuttavia, tutti i documenti e i giustificativi devono essere a disposizione delle autorità competenti.

4. Le autorizzazioni all'importazione possono essere rilasciate per via elettronica su richiesta dell'importatore interessato. Su richiesta opportunamente motivata del suddetto importatore, e fermo restando il rispetto del paragrafo 3, un'autorizzazione all'importazione rilasciata per via elettronica può essere sostituita da un'autorizzazione all'importazione cartacea da parte dell'autorità competente dello stesso Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione originale. La suddetta autorità, tuttavia, rilascia un'autorizzazione all'importazione cartacea solo dopo aver accertato la cancellazione dell'autorizzazione rilasciata per via elettronica.

Ogni misura necessaria all'attuazione del presente paragrafo può essere adottata conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

5. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili che si trovano in possesso delle competenti autorità di detto Stato membro, segnatamente nel contesto di procedure di fallimento o simili, e per i quali non sia più disponibile un'autorizzazione all'importazione valida, possono essere immessi in libera circolazione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 22

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, le autorizzazioni all'importazione non sono oggetto né di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della quale sono state rilasciate.

Articolo 23

La validità delle autorizzazioni all'importazione che sono in tutto o in parte non utilizzate può essere prolungata, se i quantitativi disponibili sono sufficienti, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 24

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi di prodotti oggetto di limiti quantitativi dell'Unione importati nel mese precedente.

CAPO V

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Articolo 25

Le reimportazioni nell'Unione dei prodotti tessili di cui alla tabella contenuta nell'allegato V, effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore nell'Unione non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui agli articoli 2, 3 e 4, ove siano soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla tabella contenuta nell'allegato V e siano state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nel paese terzo corrispondente elencato per ciascuno dei limiti quantitativi ivi indicati.

Articolo 26

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per far sì che le reimportazioni non oggetto del presente capo e dell'allegato V siano soggette a limiti quantitativi specifici, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati agli articoli 2, 3 e 4.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di limiti quantitativi specifici alle reimportazioni nell'ambito del regime di perfezionamento passivo possa causare un danno all'industria dell'Unione che sarebbe difficile risarcire e sussistano quindi imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma del presente articolo.

Articolo 27

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per effettuare trasferimenti tra categorie di prodotti di cui all'allegato I, sezione A, e per ricorrere all'uso anticipato o al riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici di cui all'articolo 26 da un anno all'altro.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione delle misure di cui al primo comma possa causare un danno all'industria dell'Unione, impedendo il regime di perfezionamento passivo in ragione del requisito giuridico di operare tali trasferimenti da un anno all'altro, e nel caso in cui tale danno sia difficilmente risarcibile, e sussistano pertanto

imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

2. Tuttavia, è possibile procedere a trasferimenti automatici, in conformità del paragrafo 1, entro i limiti seguenti:

- a) trasferimento tra categorie di prodotti di cui all'allegato I, sezione A, fino a concorrenza del 20 % del limite quantitativo della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento,
- b) riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione,
- c) uso anticipato di un limite quantitativo specifico fino a concorrenza del 7,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di adeguare i limiti quantitativi specifici ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari.

Nel caso in cui, ove si ravvisi la necessità di importazioni aggiuntive, un ritardo nell'adeguamento dei limiti quantitativi, impedendo l'accesso a tali importazioni aggiuntive necessarie, possa causare un danno all'industria dell'Unione che sarebbe difficilmente risarcibile, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

4. La Commissione informa il paese terzo o i paesi terzi interessati delle misure adottate a norma del presente articolo.

Articolo 28

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, le autorità competenti degli Stati membri, prima di rilasciare autorizzazioni preventive in conformità delle norme dell'Unione sul perfezionamento passivo economico, notificano alla Commissione la quantità di richieste di autorizzazioni ricevute. La Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti dell'Unione in conformità delle pertinenti norme dell'Unione sul perfezionamento passivo economico.

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso:

- a) il paese terzo nel quale le merci saranno trasformate;
- b) la categoria dei prodotti tessili in questione;
- c) il quantitativo da reimportare;
- d) lo Stato membro nel quale i prodotti reimportati saranno immessi in libera pratica;
- e) se la richiesta si riferisce:
 - i) a un precedente beneficiario che presenta domanda per i quantitativi accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio ⁽⁸⁾; oppure
 - ii) ad un richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3036/94.

3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate elettronicamente per mezzo della rete integrata creata a tal fine, a meno che per motivi tecnici non sia assolutamente necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione.

4. Qualora siano disponibili i quantitativi richiesti, la Commissione conferma alle autorità competenti degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti quantitativi dell'Unione, sono conservate dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi tramite l'applicazione dei trasferimenti automatici di cui all'articolo 27.

5. Le competenti autorità notificano alla Commissione senza ritardo, dopo essere state informate, qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente riaccreditati ai quantitativi compresi entro i limiti quantitativi dell'Unione non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94.

I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 sono automaticamente aggiunti ai quantitativi del contingente dell'Unione non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma, di tale regolamento.

Tutti i quantitativi di cui ai commi precedenti sono notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 3.

Articolo 29

Le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 28 e il facsimile dei timbri da esse utilizzati.

CAPO VI PROCEDURE DECISIONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

1. La Commissione è assistita dal comitato dei tessili. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 35, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 35, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 13 e dell'articolo 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3, nonché dell'articolo 26 e dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 32

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 5 o 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 33

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi.
2. Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri, di:
 - a) divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
 - b) speciali formalità in materia di cambio;
 - c) formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o delle formalità da introdurre o da modificare in conformità del primo comma.

In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione sono comunicate alla Commissione immediatamente al momento dell'adozione.

Articolo 34

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 *bis* del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

Articolo 35

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per apportare ai pertinenti allegati le modifiche necessarie al fine di tenere conto della conclusione, dell'adeguamento o della scadenza di accordi o intese con paesi terzi o delle modifiche apportate alle norme dell'Unione in materia di statistiche, regimi doganali o regimi comuni all'importazione.

Articolo 36

Il regolamento (CE) n. 517/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VIII.

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il **26-6-2015** (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*).

ALLEGATO I

A. PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nell'ambito del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bebè)» comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2013	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
GRUPPO I A			
1	Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto 5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 10 5205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 00 5205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 00 5205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 00 5206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 00 5206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 00 5206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate 5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 00 5208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 99 5208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 99 5208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 00 5208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 00 5209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 00 5209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 00 5210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 00 5210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 00 5211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 90 5211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 90 5212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 10 5212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 90 5212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00		
2 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 00 5208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 10 5208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 00 5209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 00 5210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 00 5211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 00 5211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 90 5212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00		
3	Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e		

	simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia		
	5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 00 5512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 00 5513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 00 5513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 00 5514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 00 5514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 10 5515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 10 5515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 19 5515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 20 5515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00		
3 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 00 5513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 00 5514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 50 5514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 90 5515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 30 5515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00		
GRUPPO I B			
4	Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	6,48	154
	6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 10 6110 30 10	—	—
5	Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia	4,53	221
	ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99	—	—
6	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, «short» (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	1,76	568
	6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 19 6203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 39 6204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42	—	—
7	Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza	5,55	180
	6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00	—	—
8	Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo	4,60	217
	ex 6205 90 806205 20 006205 30 00	—	—
GRUPPO II A			
9	Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone		
	5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto diversa da quella a maglia		

	6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto		
	5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 00 5509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 00 5509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00		
22 a)	Di cui: acrilico		
	ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto		
	5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00		
32	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili «tufted» di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali		
	5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 00 5801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00		
32 a)	Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone		
	5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone		
	6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90		
GRUPPO II B			
12	Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24,3 paia	41
	6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00	—	—
13	Slip, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	17	59
	6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51	—	—
14	Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1 389
	6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00	—	—
15	Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1 190
	6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 00 6204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00	—	—
16	Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	0,80	1 250
	6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 18 6203 29 306211 32 316211 33 31	—	—
17	Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	1,43	700

	6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19	—	—
18	Camicioline, slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia		
	6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 10 6207 99 90		
	Camicioline e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia		
	6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 00 6208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59		
19	Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia	59	17
	6213 20 00ex 6213 90 00	—	—
21	Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
	ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 00 6201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 00 6202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41	—	—
24	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia	3,9	257
	6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00	—	—
	Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia	—	—
	6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00	—	—
26	Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	3,1	323
	6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 00 6204 44 00	—	—
27	Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni	2,6	385
	6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 00 6204 59 10	—	—
28	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio e «short» (diversi da quello da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
	6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00	—	—
29	Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	1,37	730
	6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 80 6204 29 186211 42 316211 43 31	—	—
31	Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia	18,2	55
	ex 6212 10 106212 10 90	—	—
68	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebès), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88		

	6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59		
73	Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,67	600
	6112 11 006112 12 006112 19 00	—	—
76	Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia		
	6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 11 6203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10		
	Grebiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia		
	6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 11 6204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10		
77	Tute da sci, non a maglia		
	ex 6211 20 00		
78	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
	6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 90 6204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 90 6211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59		
83	Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75		
	ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 61 04 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51		
GRUPPO III A			
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m		
	5407 20 11		
	Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili		
	6305 32 196305 33 90		
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m		
	5407 20 19		
35	Tessuti di filamenti sintetici, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114		
	5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 00 5407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 50 5407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 00 5407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 00 5407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70		
35 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 0054 07 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 9054 07 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 0054 07 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70		
36	Tessuti di filamenti artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della		

	categoria 114		
	5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 00 5408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70		
36 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70		
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco		
	5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 10 5516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 00 5516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00 ex 5803 00 90ex 5905 00 70		
37 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 00 5516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 00 5516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70		
38 A	Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine		
	6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 10 6006 34 10		
38 B	Tendine, non a maglia		
	ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90		
40	Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali;		
	ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00 ex 6304 93 00ex 6304 99 00		
41	Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro		
	5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 00 5402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 00 5402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 00 5402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90		
42	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto		
	5401 20 10		
	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
	5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10		
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto		
	5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 90 5511 30 00		
46	Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini		

	5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00		
47	Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto		
	5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90		
48	Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto		
	5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 91 5107 20 995108 20 105108 20 90		
49	Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto		
	5109 10 105109 10 905109 90 00		
50	Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini		
	5111 11 005111 19 005111 20 005111 30 105111 30 805111 90 105111 90 91 5111 90 985112 11 005112 19 005112 20 005112 30 105112 30 805112 90 10 5112 90 915112 90 98		
51	Cotone, cardato o pettinato		
	5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza		
	5803 00 10		
54	Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura		
	5507 00 00		
55	Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura		
	5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00		
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto		
	5508 10 905511 10 005511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati		
	5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90		
59	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58		
	5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 00 5703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 82 5703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80		
60	Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all'ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati		
	5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati ed incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62 Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili		

	di gomma		
	ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)		
	5606 00 915606 00 99		
	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi		
	5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00		
	Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti		
	5807 10 105807 10 90		
	Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompon) e simili		
	5808 10 005808 90 00		
	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
	5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 10 5810 99 90		
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma		
	5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00		
	Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche		
	ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50		
65	Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
	5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00 ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00		
66	Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali		
	6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90		
GRUPPO III B			
10	Guanti a maglia	17 paia	59
	6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00		
67	Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento		
	5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 10 6301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 9063 05 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619		

	00 51		
67 a)	Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene		
	6305 32 116305 33 10		
69	Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia	7,8	128
	6108 11 006108 19 00		
70	Calzemaglie (collant) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex)	30,4 paia	33
	ex 6115 10 906115 21 006115 30 19		
	Calze da donna di fibre sintetiche		
	ex 6115 10 906115 96 91		
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
	6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 10 6112 49 906211 11 006211 12 00		
74	Abiti a giacca (tailleur) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci	1,54	650
	6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90		
75	Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci	0,80	1 250
	6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00		
84	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali		
	6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
	6215 20 006215 90 00		
86	Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	8,8	114
	6212 20 006212 30 006212 90 00		
87	Guanti, non a maglia		
	ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00		
88	Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia		
	ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00		
90	Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati		
	5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 30 5607 50 90		
91	Tende		
	6306 22 006306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle		

	di polietilene o di polipropilene		
	ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
	5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 31 9619 00 39		
95	Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo		
	5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91		
96	Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate		
	5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 10 5603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 90 5603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 63 01 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 10 6303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59		
97	Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi		
	5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00		
98	Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97		
	5609 00 005905 00 10		
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria		
	5901 10 005901 90 00		
	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati		
	5904 10 005904 90 00		
	Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici		
	5906 10 005906 99 105906 99 90		
	Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100		
	5907 00 00		
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica		
	5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99		
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
	ex 5607 90 90		
109	Copertoni, vele, tende per l'esterno		
	6306 12 006306 19 006306 30 00		

110	Materassi pneumatici, tessuti		
	6306 40 00		
111	Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende		
	6306 90 00		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
	6307 20 00ex 6307 90 98		
113	Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia		
	6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici		
	5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 00 5909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90		
GRUPPO IV			
115	Filati di lino o di ramiè		
	5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 12 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè		
	5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30		
118	Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia		
	6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90		
120	Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè		
	ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		
	ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia		
	ex 6305 90 00		
123	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili		
	5801 90 10ex 5801 90 90		
	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia		
	ex 6214 90 00		
GRUPPO V			
124	Fibre sintetiche in fiocco		
	5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 00 5503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 50 5505 10 705505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto,		

	diversi dai filati della categoria 41		
	5402 45 005402 46 005402 47 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche		
	5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90		
126	Fibre artificiali in fiocco		
	5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42		
	5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali		
	5405 00 00ex 5604 90 90		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati		
	5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine		
	5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta		
	5004 00 105004 00 905006 00 10		
130 B	Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)		
	5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali		
	5308 90 90		
132	Filati di carta		
	5308 90 50		
133	Filati di canapa		
	5308 20 105308 20 90		
134	Filati metallici e filati metallizzati		
	5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine		
	5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta		
	5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 41 5007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 30 5007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta		
	ex 5801 90 90ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè		

	5311 00 90ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati		
	5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali		
	ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana,		
	ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila		
	ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80		
144	Feltri di peli grossolani		
	ex 5602 10 38ex 5602 29 00		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa		
	ex 5607 90 20ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi		
	ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A		
	ex 5607 21 005607 29 00		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	ex 5607 90 20		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati		
	ex 5003 00 00		
148 A	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	5307 10 005307 20 00		
148 B	Filati di cocco		
	5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm		
	5310 10 90ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati		
	5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo di cocco		
	5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non «tufted» né «floccati»		

	ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo		
	5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	6305 10 10		
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura		
	5001 00 00		
	Seta greggia (non torta)		
	5002 00 00		
	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati		
	ex 5003 00 00		
	Lane, non cardate né pettinate		
	5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00		
	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati		
	5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00		
	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati		
	5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00		
	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani		
	5104 00 00		
	Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00		
	Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca		
	5305 00 00		
	Cotone, non cardato né pettinato		
	5201 00 105201 00 90		
	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5202 10 005202 91 005202 99 00		
	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5302 10 005302 90 00		
	Abaca (<i>canapa di Manila</i> o <i>Musa textilis</i> Nee), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5305 00 00		
	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di		

	filati e gli sfilacciati)		
	5303 10 005303 90 00		
	Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5305 00 00		
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza		
	6106 90 30ex 6110 90 90		
157	Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156		
	ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00 ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 90 6106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 61 10 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00		
159	Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta		
	6204 49 106206 10 00		
	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta		
	6214 10 00		
	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta		
	6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta		
	ex 6213 90 00		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159		
	6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 90 6203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 90 6205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59		
163	Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto presentati in forme o in imballaggi		
	3005 90 31		

B. ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Codici NC

3005 90,
3921 12 00
ex 3921 13
ex 3921 90 60
4202 12 19
4202 12 50
4202 12 91
4202 12 99

4202 22 10
4202 22 90
4202 32 10
4202 32 90
4202 92 11
4202 92 15
4202 92 19
4202 92 91
4202 92 98
5604 10 00
6309 00 00
6310 10 00
6310 90 00
ex 6405 20
ex 6406 10
ex 6406 90
ex 6501 00 00
ex 6502 00 00
ex 6504 00 00
ex 6505 00
ex 6506 99
6601 10 00
6601 91 00
6601 99
6601 99 90
7019 11 00
7019 12 00
ex 7019 19
8708 21 10
8708 21 90
8804 00 00
ex 9113 90 00
ex 9404 90
ex 9612 10

ALLEGATO II

Elenco dei paesi di cui all'articolo 2

Bielorussia

Corea del Nord

ALLEGATO III

Limiti quantitativi annui dell'unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1

BIELORUSSIA

	Categoria	Unità	Quantità
Group IA	1	in tonnellate	1 586
	2	in tonnellate	6 643
	3	in tonnellate	242
Gruppo IB	4	M pezzi	1 839
	5	M pezzi	1 105
	6	M pezzi	1 705
	7	M pezzi	1 377
	8	M pezzi	1 160
Gruppo IIA	20	in tonnellate	329
	22	in tonnellate	524
Gruppo IIB	15	M pezzi	1 726
	21	M pezzi	930
	24	M pezzi	844
	26/27	M pezzi	1 117
	29	M pezzi	468
	73	M pezzi	329
Gruppo IIIB	67	in tonnellate	359
Gruppo IV	115	in tonnellate	420
	117	in tonnellate	2 312
	118	in tonnellate	471

COREA DEL NORD

Categoria	Unità	Quantità
1	in tonnellate	128
2	in tonnellate	153
3	in tonnellate	117
4	1 000 pezzi	289
5	1 000 pezzi	189
6	1 000 pezzi	218
7	1 000 pezzi	101
8	1 000 pezzi	302
9	in tonnellate	71

12	1 000 paia	1 308
13	1 000 pezzi	1 509
14	1 000 pezzi	154
15	1 000 pezzi	175
16	1 000 pezzi	88
17	1 000 pezzi	61
18	in tonnellate	61
19	1 000 pezzi	411
20	in tonnellate	142
21	1 000 pezzi	3 416
24	1 000 pezzi	263
26	1 000 pezzi	176
27	1 000 pezzi	289
28	1 000 pezzi	286
29	1 000 pezzi	120
31	1 000 pezzi	293
36	in tonnellate	96
37	in tonnellate	394
39	in tonnellate	51
59	in tonnellate	466
61	in tonnellate	40
68	in tonnellate	120
69	1 000 pezzi	184
70	1 000 pezzi	270
73	1 000 pezzi	149
74	1 000 pezzi	133
75	1 000 pezzi	39
76	in tonnellate	120
77	in tonnellate	14
78	in tonnellate	184
83	in tonnellate	54
87	in tonnellate	8
109	in tonnellate	11
117	in tonnellate	52
118	in tonnellate	23
142	in tonnellate	10
151 A	in tonnellate	10
151B	in tonnellate	10

161	in tonnellate	152
-----	---------------	-----

ALLEGATO IV

di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I, sezione A)

Corea del Nord	
Categorie:	10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146 A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.

ALLEGATO V

Traffico di perfezionamento passivo

Limiti annui unionali di cui all'articolo 4

Bielorussia		
Categoria	Unità	Quantità
4	1 000 pezzi	6 610
5	1 000 pezzi	9 215
6	1 000 pezzi	12 290
7	1 000 pezzi	9 225
8	1 000 pezzi	3 140
15	1 000 pezzi	5 387
21	1 000 pezzi	3 584
24	1 000 pezzi	922
26/27	1 000 pezzi	4 492
29	1 000 pezzi	1 820
73	1 000 pezzi	6 979

ALLEGATO VI

Elenco dei dati da inserire nelle caselle del documento di vigilanza

DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, numero di partita IVA)
2. Numero di rilascio
3. Luogo e data prevista per l'importazione
4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)
5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo)
6. Paese d'origine/numero di geonomenclatura del paese
7. Paese di spedizione/numero di geonomenclatura del paese

8. Ultimo giorno di validità
9. Designazione delle merci
10. Codice delle merci (NC) e categoria
11. Quantità espressa in chilogrammi (massa netta) o in unità supplementari
12. Valore cif frontiera UE in euro
13. Indicazioni supplementari
14. Visto dell'autorità competente

Luogo e data
 (firma) (timbro)
 Esempio per il destinatario
 Copia per le autorità competenti

OMISSIS

ALLEGATO VII

Regolamento abrogato ed elenco delle modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio	
Regolamento (CE) n. 1470/94 della Commissione	limitatamente all'articolo 2
Regolamento (CE) n. 1756/94 della Commissione	limitatamente all'articolo 2
Regolamento (CE) n. 2612/94 della Commissione	limitatamente all'articolo 2
Regolamento (CE) n. 2798/94 del Consiglio	
Regolamento (CE) n. 2980/94 della Commissione	limitatamente all'articolo 2
Regolamento (CE) n. 1325/95 del Consiglio	
Regolamento (CE) n. 538/96 del Consiglio	
Regolamento (CE) n. 1476/96 della Commissione	limitatamente all'articolo 2
Regolamento (CE) n. 1937/96 della Commissione	
Regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione	
Regolamento (CE) n. 2542/1999 della Commissione	
Regolamento (CE) n. 7/2000 del Consiglio	
Regolamento (CE) n. 2878/2000 della Commissione	
Regolamento (CE) n. 2245/2001 della Commissione	
Regolamento (CE) n. 888/2002 della Commissione	
Regolamento (CE) n. 1309/2002 del Consiglio	
Regolamento (CE) n. 1437/2003 della Commissione	
Regolamento (CE) n. 1484/2003 della Commissione	
Regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione	
Regolamento (CE) n. 1877/2004 della Commissione	
Regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione	
Regolamento (CE) n. 1786/2006 della Commissione	
Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio	limitatamente al punto 13.2 dell'allegato
Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione	

Regolamento (UE) n. 1260/2009 della Commissione	
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1322/2011 della Commissione	
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2012 della Commissione	
Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio	limitatamente al punto 16.2 dell'allegato
Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio	limitatamente al punto 2 dell'allegato

ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 517/94	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino	—
Articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino	—
Articolo 2, paragrafo 2	—
Articoli da 3 a 8	Articoli da 3 a 8
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 9, paragrafo 2, primo comma
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), primo comma	Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), secondo comma	Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 9, paragrafi 3 e 4	Articolo 9, paragrafi 3 e 4
Articoli da 10 a 22	Articoli da 10 a 22
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 23
Articolo 23, paragrafo 2	—
Articolo 24	Articolo 24
—	Articolo 25
—	Articolo 26
—	Articolo 27
—	Articolo 28
—	Articolo 29
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 25, paragrafo 1 <i>bis</i>	Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 30, paragrafo 3
Articolo 25, paragrafo 5	—
Articolo 25, paragrafo 6	—
Articolo 25 bis	Articolo 31

Articolo 25 ter	Articolo 32
Articolo 26, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), frase introduttiva	Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva
Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), primo trattino	Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino	Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino	Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, lettera c)
Articolo 26, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 26 bis	Articolo 34
Articolo 27	—
Articolo 28	Articolo 35
—	Articolo 36
Articolo 29	Articolo 37
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato IIIA	—
Allegato IIIB	—
Allegato IV	Allegato III
Allegato V	Allegato IV
Allegato VI	Allegato V
Allegato VII	Allegato VI
—	Allegato VII
—	Allegato VIII